UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

ACCORDO N. 3 /2011

LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2011

LE PARTI

VISTO l'art. 40 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;

VISTO l'art. 86 del C.C.N.L. 16.10.2008 il quale stabilisce che "per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni per lavoro straordinario, che si rendessero necessarie per fronteggiare particolari situazioni di lavoro, le Amministrazioni possono utilizzare risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate, nell'anno 1999, alle finalità di cui all'art. 42, comma 2°, lettera a) del C.C.N.L. 21.05. 1996";

VISTO l'ultimo periodo della stesso art. 66 il quale prevede che dal fondo per lavoro straordinario vanno detratte le somme destinate al medesimo titolo al personale proveniente dalle ex qualifiche IX, I rs e II rs da destinare al finanziamento della indennità di posizione. Tali somme ammontano ad € 1.298,83;

PRESO ATTO che eventuali economie che si dovessero realizzare a consuntivo dovranno confluire nelle risorse di cui all'art. 87 del citato;

VISTO l'art. 67, comma 5, della Legge n. 133/2008;

VISTO il Verbale del Collegio dei Sindaci n. 2/2009 del 09.02.2009 relativo alla riduzione della consistenza dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa ex art. 67, commi 5, 6 e 12 della Legge n. 133/2008 per un importo pari ad € 109.927,72;

TENUTO CONTO che il predetto importo, già detratto totalmente sul Fondo ex art. 87 CCNL 16.10.2008, è stato riproporzionato sui Fondi ex art. 87 e art. 90 del C.C.N.L. 16.10.2008 nonché sul Fondo per il finanziamento del lavoro Straordinario, quest'ultimo nella misura di € 9.295 (8,46%);

VISTO l'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni nella Legge n. 122/2010;

CONCORDANO

1- Il Fondo lavoro straordinario 2011, determinato ai sensi dell'art. 86, comma 1, CCNL 16.10.2008, è fissato in € 66.874 per effetto della riduzione (€ 9.295) ex art. 67, commi 5, 6 e 12 della Legge n. 133/2008

3 - Si applicano i criteri di distribuzione e le modalità di pagamento previsti dal C.C.I.. n. 5 – 2007 Art.2. Il limite massimo individuate di ore di straordinario comunque ammesse al pagamento è fissato in 240.

3 - Le somme residue vengono assegnate al fondo di riserva.

L'Aquila, 7-10-2011

IL RETTORE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

F.L.C. – C.G.I.L.

IL DELEGATO DEL RETTORE

CISL – UNIVERSITA'

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

UIL – PA

SNALS

C.S.A. DI C.I.S.A.L.
UNIVERSITA' – U.G.L.

RSU